

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati	
dott. Raimondo Genco, Pr	esidente
dott. Pasquale Russolillo, Gi	udice
dott. Gianluca Fiorella, Gi	udice relatore
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il	
numero d'ordine 93 dell'anno 1998,	
TRA	A
, nella qualità di commissario della liquidazione coatta	
amministrativa della	soc. coop. a r.l., con l'avv.
	- ATTORE
E	
- nonché	, gli ultimi quattro quali eredi di
, con gli avv.ti	e ;
, nonché	, gli ultimi quattro quali eredi di
, con gli avv.ti	е
;	
e , con l'avv.	;
- , nonché	, gli ultimi tre quali
eredi di , nonché	, gli ultimi
cinque quali eredi di	nonché e , le ultime
due quali eredi di	gli avy ti



All'udienza del 11/10/2011, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate a verbale, previa

assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa ha per oggetto azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della soc. coop. a r.l., esercitate dal Commissario liquidatore di quest'ultima (AAAA) in ordine ad una vicenda contrattuale concernente la cessione a terzi di beni mobili strumentali.

Il procedimento ha subito, nel corso del tempo, plurime interruzioni e conseguenti riassunzioni a causa del decesso di alcuni fra i convenuti citati. L'attore ha chiesto che il Tribunale voglia: ritenere e dichiarare che i convenuti sono responsabili per violazione dei doveri inerenti la loro carica nei confronti della società in l.c.a. e nei confronti dei suoi creditori per il mancato recupero del credito di lire 600.000.000 vantato da tale società nei confronti della ditta ; conseguentemente condannarli al pagamento in favore dell'attrice per risarcimento danni nella misura di lire 600.000.000 (€ 309.874,13) accresciuta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali; con vittoria di spese, competenze e onorari.

BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, costituitisi in giudizio, hanno contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo che il Tribunale voglia: rigettare o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla le domande attrici perché inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

IIII, LLLL, MMMM, hanno chiesto che il Tribunale voglia: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei concludenti e disporre la loro estromissione dal giudizio; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

NNNN e OOOO hanno chiesto che il Tribunale voglia, pregiudizialmente, dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio con effetti verso tutti i convenuti. Nel merito, in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta, con ogni statuizione consequenziale; in via subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda, rigettandola ed assolvendo i convenuti da ogni addebito loro rivolto. In accoglimento della riconvenzionale proposta, ritenere e dichiarare che l'omesso esperimento da parte del Commissario Liquidatore dell'azione di rivendica dei macchinari e delle attrezzature di proprietà della stessa nei confronti della procedura di "redressement et liquidation judiciaire" della società che li deteneva, ha determinato la perdita di tali cose e del loro controvalore in misura al "costo storico" (Lit. 795.130.689) delle stesse, come indicato nello stato patrimoniale della

società, e, per l'effetto, addebitare all'attrice il danno correlato a tale perdita e condannarla al risarcimento in pari misura, riservata comunque ai convenuti e all'esito, ogni eventuale azione risarcitoria contro la persona del Commissario responsabile. In ogni caso, condannare l'attrice alla rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

PPPP, QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU, VVVV, ZZZZ hanno chiesto che il Tribunale voglia, in via preliminare, dichiarare l'estinzione della causa nei confronti dei concludenti ai sensi degli artt. 303 e 305 c.p.c. per la mancata riassunzione della causa nei confronti degli stessi, dopo l'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del 5/3/2004, eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e surroga del 5-6/5/2009, unitamente all'eccezione di nullità degli atti compiuti in assenza dei concludenti, nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio, per la dichiarazione della quale si insiste; in via preliminare subordinata, dichiarare la prescrizione delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. promosse dalla Curatela con citazione notificata il 23/1/1998 nei confronti dei concludenti, essendo gli stessi cessati dalla carica il 20/12/1984, dopo che era scaduto il termine quinquennale di cui all'art. 2949, 1° e 2° co. e all'art. 2941 n. 7, essendo in ogni caso inapplicabile nei loro confronti l'art. 2947, 3° co. c.c. in quanto non è configurabile nel caso concreto una ipotesi di reato ed in quanto i creditori sociali sono venuti oggettivamente a conoscenza della insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti prima del 22/1/1993, come è stato accertato dalla consulenza tecnica espletata. In via subordinata, nel merito, accertare l'insussistenza del danno derivante all' ed ai suoi creditori dalla conclusione del contratto del 1/12/1977 con la s.a. e dalla mancata utilizzazione del prezzo almeno fino al 20/12/1984; accertare l'insussistenza di colpa in capo ai concludenti in ordine alla conclusione del suddetto contratto, alla mancata utilizzazione del prezzo, in quanto il credito di L. 671.329.366

nei confronti della società francese non doveva essere e in effetti non fu iscritto nel bilancio prima di quello chiuso al 31/8/1991; dichiarare infondate, carenti di prova o comunque rigettare le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.. In via ancora più subordinata e riconvenzionale, accertare che l'asserito danno all' ed ai suoi creditori è stato causato dal mancato esercizio da parte dell'attore dell'azione di rivendica dell'impianto di Rouen nei confronti del JJJJ e KKKK hanno chiesto che il Tribunale voglia, in via preliminare, dichiarare l'estinzione della causa nei confronti dei concludenti ai sensi degli artt. 303 e 305 c.p.c. per la mancata riassunzione della causa nei confronti degli stessi, dopo l'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del 5/3/2004, eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e surroga del 26/11/2008 e del 5/5/2009, unitamente all'eccezione di nullità degli atti compiuti in assenza dei concludenti, nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio, per la dichiarazione della quale si insiste; in via preliminare subordinata, dichiarare la prescrizione delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. promosse dalla Curatela con citazione notificata il 23/1/1998 nei confronti dei concludenti, essendo deceduto e cessato dalla carica il 23/4/1992, dopo che era scaduto il termine quinquennale di cui all'art. 2949, 1° e 2° co. e all'art. 2941 n. 7, essendo in ogni caso inapplicabile nei loro confronti l'art. 2947, 3° co. c.c. in quanto l'eventuale reato si è estinto per il decesso di in data 23/4/1992 ed i creditori sociali sono venuti oggettivamente a conoscenza della insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti prima del 22/1/1993, come è stato accertato dalla consulenza tecnica espletata. In via subordinata, nel merito, accertare l'insussistenza del danno derivante all' ed ai suoi creditori dalla conclusione del contratto del 1/12/1977 con la s.a. e dalla mancata utilizzazione del prezzo almeno fino al 23/4/1992; accertare l'insussistenza di colpa in capo al

sindaco dante causa delle convenute in ordine alla conclusione del suddetto contratto, alla mancata utilizzazione del prezzo; dichiarare la non imputabilità, per incapacità di intendere e di volere per la lunga implacabile malattia mortale, provata in corso di causa, del sindaco in ordine all'asserito mancato recupero del credito di L. 671.329.366, iscritto per la prima volta nel bilancio chiuso al 31/8/1991, nei confronti della società francese ; dichiarare infondate, carenti di prova o comunque rigettare le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.. In via ancora più subordinata e riconvenzionale, accertare che l'asserito danno all' ed ai suoi creditori è stato causato dal mancato esercizio da parte dell'attore dell'azione di rivendica dell'impianto di Rouen nei confronti del Fallimento . Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

XXXX, YYYY, WWWW hanno chiesto che il Tribunale voglia, in via preliminare, dichiarare l'estinzione della causa nei confronti dei concludenti ai sensi degli artt. 303 e 305 c.p.c. per difetto della procura alle liti del difensore della Curatela dell' ; in via preliminare subordinata, dichiarare la prescrizione delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. promosse dalla Curatela con citazione notificata il 23/1/1998 nei confronti del dante causa dei concludenti, essendo lo stesso cessato dalla carica il 20/12/1984, dopo che era scaduto il termine quinquennale di cui all'art. 2949, 1° e 2° co. e all'art. 2941 n. 7, essendo in ogni caso inapplicabile nei loro confronti l'art. 2947, 3° co. c.c. in quanto non è configurabile nel caso concreto una ipotesi di reato ed in quanto i creditori sociali sono venuti oggettivamente a conoscenza della insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti prima del 22/1/1993, come è stato accertato dalla consulenza tecnica espletata. In via subordinata, nel merito, accertare l'insussistenza del danno derivante all' ed ai suoi creditori dalla conclusione del contratto del 1/12/1977 con la s.a. e dalla mancata utilizzazione del prezzo almeno fino al 20/12/1984; accertare l'insussistenza di colpa in capo al dante causa dei concludenti in ordine alla conclusione del suddetto contratto, alla mancata utilizzazione del prezzo, in quanto il credito di L. 671.329.366 fu iscritto per la prima volta iscritto per la prima volta nel bilancio chiuso al 31/8/1991, nei confronti della società francese dichiarare infondate, carenti di prova o comunque rigettare le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.. In via ancora più subordinata e riconvenzionale, accertare che l'asserito danno all' ed ai suoi creditori è stato causato dal mancato esercizio da parte dell'attore dell'azione di rivendica dell'impianto di Rouen nei confronti del Fallimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

BBB2 (classe 1928) e CCC2 hanno chiesto, in via principale, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio; in via subordinata, il rigetto della domanda; in ogni caso, vinte le spese del giudizio.

<u>DDD2</u> ha chiesto che il Tribunale voglia ritenere e dichiarare l'azione prescritta; nel merito, respingere la domanda per carenza di fatto, di diritto e di prova.

EEE2 ha chiesto che il Tribunale voglia ritenere e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità ex 2393 c.c.; in subordine, ritenere e dichiarare esente da responsabilità la condotta degli amministratori; per scrupolo difensivo, ritenere e dichiarare che l'eventuale danno addebitabile alla condotta degli amministratori vada determinato per il solo importo delle rate scadute al 1/1/1992 e pari a Lire 350.000.000, detraendo da tale importo il valore dei materiali esistenti presso l'estato, ed infine graduando la responsabilità in ordine all'eventuale mancato recupero; vinte le spese.

<u>FFF2 e GGG2</u> hanno chiesto che il Tribunale voglia dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dall'attore; salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di rivalsa verso i convenuti che dovessero risultare del pari responsabili; con vittoria di spese.

HHH2 ha chiesto che il Tribunale voglia rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto; con vittoria di spese.

Ill2 ha chiesto che il Tribunale voglia, preliminarmente, ritenere e dichiarare prescritta l'azione di responsabilità ex art. 206 l.f. e 2393 c.c. per il decorso del termine di cinque anni previsto dal 2° comma dell'art. 2949 c.c.; in subordine, rigettare la domanda perché infondata; in ulteriore subordine, quantificare la somma che la convenuta dovesse essere tenuta a pagare all'attore tenendo conto della responsabilità realmente addebitabile a

LLL2 ha chiesto che il Tribunale voglia, in via principale, dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità; subordinatamente, assolversi la convenuta dalla domanda contro di lei proposta; con vittoria di spese. MMM2 ha chiesto che il Tribunale voglia ritenere e dichiarare inammissibile la chiamata in giudizio del concludente e disporre l'estromissione dello stesso dal processo; in subordine, ritenere e dichiarare decaduti i convenuti BBB2 (1928) e CCC2 dalla facoltà di chiamare in causa il concludente, per inosservanza della disposizione di cui all'art. 269 II comma c.p.c., con la conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del concludente; sempre in via subordinata, ritenere e dichiarare che le convenute JJJJ e KKKK, non essendo state autorizzate ad operare la chiamata in causa del concludente, non potevano procedervi, come invece hanno fatto con l'atto di citazione notificatogli in 22/4/1998, dichiarare, conseguentemente, la nullità di detto atto e della chiamata in causa; sempre in via subordinata, ritenere e dichiarare improcedibili ed inammissibili le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. proposte, con distinti atti, dai convenuti BBB2 e CCC2 e dalle convenute JJJJ e KKKK contro il concludente per difetto di legittimazione di essi a proporle; sempre in via subordinata, ritenere e dichiarare prescritte le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. proposte; in via di estremo subordine, ritenere e dichiarare infondate le domande di accertamento della responsabilità proposte contro il concludente; con vittoria di spese.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, l'esperimento della prova per interpello, l'escussione dei testi citati e l'effettuazione di c.t.u..

È necessario, innanzitutto, affrontare le diverse questioni preliminari poste dai convenuti costituiti.

In primo luogo, con riferimento alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva chiesta da IIII, LLLL, MMMM, nei confronti dei quali il giudizio era stato riassunto dopo la morte del loro padre, originario convenuto, deve rilevarsi che con testamento olografo pubblicato il 28/3/2006 ha designato la moglie GGGG quale erede universale delle proprie sostanze. Non consta in atti alcuna accettazione espressa dell'eredità, e tuttavia deve ritenersi che l'erede abbia tacitamente accettato ex art. 476 c.c. costituendosi in tale veste nel presente giudizio. Atteso, pertanto, che GGGG è subentrata nella totalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius, i figli non sono legittimati passivamente al presente giudizio. Ai fini delle spese di lite, dovrà, peraltro, considerarsi che al momento della seconda notifica dell'atto di riassunzione (10/1/2007), disposta dal g.i. all'udienza del 6/12/2006, il testamento era già stato pubblicato da quasi dieci mesi, e che, pertanto, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti era conoscibile all'attore.

Infondate, in secondo luogo, devono ritenersi le eccezioni, sollevate da MMM2, di insussistenza, con riguardo alla propria vocatio in jus, dell'autorizzazione del g.i., così come della legittimazione attiva da parte dei chiamanti, stante che l'azione principale è stata proposta ex art. 206 l.f. dal Commissario liquidatore, al quale solo spetta la relativa titolarità. Risulta, infatti, che la chiamata in causa sia stata ritualmente autorizzata, quanto meno con riguardo a quella effettuata dalla convenute JJJJ e KKKK. In ordine alla sussistenza in capo ai chiamanti della necessaria legittimazione attiva, deve ritenersi che quanto sostenuto dal convenuto

sia fondato in relazione alla sola azione diretta con la quale il Commissario liquidatore ha incardinato il giudizio principale, ma non sia, diversamente, precluso ai convenuti l'esercizio del diritto di chiamare in causa, all'interno del giudizio già incardinato, terzi cui ritengano la causa comune.

Con riferimento, in terzo luogo, all'eccezione di estinzione del giudizio avanzata da PPPP, QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU, VVVV, ZZZZ, JJJJ e KKKK, si consideri quanto segue. I convenuti lamentano che la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio dopo l'interruzione del medesimo dichiarata all'udienza del 5/3/2004 non è avvenuta a norma degli artt. 303 c.p.c. – 125 disp. att. c.p.c. – 170 c.p.c., perché ordinata dall'attore ed effettuata non ai procuratori costituiti ma alle parti presso i procuratori costituiti, al domicilio eletto. L'irregolare notificazione avrebbe determinato l'estinzione del giudizio e l'invalidità dell'attività in seguito svolta per violazione del principio del contraddittorio. Il processo è stato, in effetti, riassunto nei confronti delle parti con notificazione alle medesime presso i procuratori costituiti

domicilio eletto da tutti, parti e difensori. Deve, tuttavia, rilevarsi che la giurisprudenza formatasi attorno all'art. 170 c.p.c. è concorde nel considerare equivalente alla notificazione presso il procuratore costituito quella effettuata alla parte presso il procuratore costituito, ritenendo lo scopo voluto dalla legge comunque raggiunto con la consegna dell'atto nella sfera del destinatario (cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 11/6/2009, n. 13546; Cass., sez. III, 18/9/2008, n. 23843; Cass., sez. III, 8/5/2008, n. 11216). A tale ultimo proposito, deve peraltro ritenersi che, ove la parte sia rappresentata da più difensori, ciascuno di essi sia legittimato a ricevere gli atti per conto della stessa, e che la sfera del difensore destinatario dell'atto sia raggiunta, come nel caso di specie, con la notifica presso il domiciliatario eletto ex art. 82 R.D. n. 37/1934 nella circoscrizione del Tribunale competente.

L'eccezione deve, pertanto, ritenersi infondata.

Benché non abbia costituito oggetto di specifica eccezione di estinzione, pare, peraltro, opportuno puntualizzare che, con riguardo alla riassunzione del giudizio successiva alla scomparsa di BBB2 classe 1935, malgrado l'istanza dell'attore identificasse erroneamente l'evento interruttivo nel decesso (non avvenuto) di PPPP, le notificazioni dell'atto sono avvenute regolarmente alle parti effettivamente legittimate alla prosecuzione.

Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione, avanzata da XXXX, YYYY e WWWW, di estinzione della causa per difetto della procura alle liti del difensore della Curatela dell' . La causa è stata riassunta, con ricorso depositato il 22/9/2004 e notificato il 19/11/2004, nei confronti dei procuratore della Liquidazione coatta Amministrativa fosse privo di legittimazione ad agire contro di loro, in quanto la precedente procura non poteva considerarsi estensibile nei loro confronti. In effetti, nel ricorso per riassunzione non è stata dall'attore rilasciata una nuova procura al proprio difensore. E tuttavia, poiché con la riassunzione è il medesimo processo già interrotto che prosegue nei confronti di chi succede universalmente nei rapporti che facevano capo al defunto, deve escludersi che l'attore fosse tenuto a rilasciare al proprio difensore una nuova e diversa procura (in tal senso, Cass, sez. II, n. 4045/1991: l'atto di riassunzione non ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, poiché il processo rimane in vita in forza della domanda originaria, sicché non è necessaria una nuova procura "ad litem").

Con riferimento, infine, all'eccezione di estinzione del giudizio avanzata da BBB2 (classe 1928) e CCC2, deve rilevarsi che, in effetti, l'atto di riassunzione del giudizio del 6/8/2002 non è stato notificato al a norma dell'art. 170 c.p.c. (al procuratore costituito presso il domicilio eletto), ma al medesimo convenuto presso la sua abitazione. Deve, tuttavia, considerarsi che, applicabile alla presente controversia l'art. 307

comma IV c.p.c. nella formulazione ante riforma del 2009, l'eventuale estinzione del processo avrebbe dovuto essere eccepita "dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa". Risulta, invece, che, dopo l'interruzione del 27/2/2002 il non si è più costituito in giudizio (non consta in atti alcun atto di costituzione e, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni inclusa, l'avv. figura comparso unicamente per BBB2). Conseguentemente, l'eccezione avanzata dal difensore all'udienza del 6/12/2006 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni deve attribuirsi al solo BBB2, il quale non può essere considerato parte interessata ai fini che qui rilevano. In proposito, si consideri, infatti, che, con riferimento alle azioni esercitate da parte attrice, si configura fra i convenuti, quali obbligati solidali passivi, una ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo, così che "se si verifica una causa di estinzione con riguardo ad uno soltanto dei rapporti processuali [...], questa non si estende all'intero processo ma dev'essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto" (Cass., sez. I, 25/7/2008, n. 20476). Se così è, BBB2, così come gli altri convenuti che hanno eccepito l'estinzione del giudizio per difetto di riassunzione del medesimo nei confronti del), non possono essere considerati e sorretti da un idoneo interesse e, dunque, a tanto legittimati (cfr., in tal senso, Cass., sez. II, 19/3/2007, n. 6361).

In merito all'eccezione di prescrizione dell'azione, avanzata dai convenuti NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU, VVVV, ZZZZ, JJJJ e KKKK, XXXX, YYYY, WWWW, DDD2, EEE2, III2, LLL2, MMM2, GGGG, FFF2 e GGG2, nonché in via subordinata da BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, HHHH, si consideri quanto segue.

Il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità esercitate da parte attrice ex art 206 l.f. è quinquennale, variando, tuttavia, il *dies a quo* del computo del medesimo (cfr. Trib Napoli, 23/1/2009; Trib. Bari, 26/10/2006), che sarà quello di cessazione dalla carica con riferimento alla responsabilità nei confronti della società (ed, al più tardi, il momento

della nomina del liquidatore cui è attribuita la legittimazione all'esercizio dell'azione: Trib. Torino, 28/5/1997; Trib. Milano 25/9/1995), e quello di approvazione del bilancio (o, meglio, del deposito del medesimo presso la cancelleria del tribunale) che palesi l'insufficienza dell'attivo con riferimento alla responsabilità nei confronti dei creditori sociali (Cass., sez. I, 25/7/2008, n. 20476, che specifica, peraltro, che il dies a quo "può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza").

Ciò posto, deve ritenersi maturata la prescrizione con riferimento ad entrambe le azioni.

Si consideri, infatti, con riferimento all'azione ex art. 2393 c.c., che la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'Assessore Regionale alla Cooperazione n. 2425 del 31/12/1992 (con cui è stato nominato il Commissario liquidatore), mentre l'atto di citazione è stato notificato il 23/1/1998. Dunque, oltre un quinquennio è decorso anche dall'ultimo momento utile ai fini del computo.

Parimenti dicasi con riguardo all'azione ex art. 2394 c.c., atteso che, stando all'espletata c.t.u., le cui conclusioni si fanno proprie, il bilancio sociale dal quale è emersa l'insufficienza patrimoniale (verificatasi nel periodo dal 1/9/1990 al 31/8/1991) è stato approvato dall'assemblea il 27/2/1992 ed è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Marsala il 14/3/1992, data dalla quale è divenuto conoscibile ai creditori sociali e che costituisce il dies a quo per il computo del quinquennio.

Deve, peraltro, rilevarsi come non possa costituire atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma IV, c.c., la lettera del 9/11/1993 inviata ai convenuti dal Commissario liquidatore, atteso che la medesima non contiene i requisiti, previsti dall'art. 1219 c.c., necessari a considerarla idonea alla costituzione in mora. Dal testo della missiva non emerge, infatti, alcuna "intimazione o richiesta" ai destinatari, ma unicamente l'avvertimento "per opportuna norma e conoscenza" di questi ultimi

che, ove la società debitrice non avesse provveduto entro l'assegnato termine al pagamento dell'asserito debito, lo scrivente avrebbe agito giudizialmente nei loro confronti.

Ciò, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che il documento allegato da parte attrice (allegato 4) corrisponda o meno alla lettera effettivamente recapitata ai destinatari indicati negli avvisi di ricevimento ed essa acclusi (come fondatamente hanno contestato i convenuti NNNN e OOOO, che hanno prodotto la lettera in effetti ricevuta, parimenti inidonea alla costituzione in mora).

Quanto, infine, all'argomentazione di parte attrice in base alla quale l'azione di responsabilità verso i creditori consterebbe anche di un'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno da lesione del diritto di credito e che, dunque, la prescrizione relativa alla medesima decorrerebbe dall'emergere del danno, e cioè dalla constatazione della irrecuperabilità del credito, non può che rilevarsi la circostanza che non solo tale azione non risulta essere mai stata concretamente esercitata dall'attore (non ve n'è traccia nell'atto di citazione), ma anche che non pare la stessa possa rientrare fra le azioni che, ex 206 l.f. (molto esplicito e diversamente congegnato dal 146 l.f. per il caso di fallimento), sono demandate al liquidatore. Deve, pertanto, ritenersi che, ove possa ammettersi la sovrapposizione di un'azione atipica ad una tipica avente il medesimo oggetto, essa resti di spettanza dei creditori personalmente.

Con riguardo al merito dell'azione di responsabilità esercitata dall'attore, da valutarsi in relazione alla posizione di quei convenuti che non hanno eccepito la prescrizione, o che l'hanno eccepita in subordine, risulta indispensabile una qualificazione giuridica del contratto posto all'origine del rapporto intorno alla cui esecuzione si sarebbe palesato l'inadempimento agli obblighi incombenti su amministratori e sindaci dell'

Gli addebiti mossi ai convenuti concernono le vicende successive alla stipulazione del contratto intercorso tra la e la società (poi incorporata dalla il 1/12/1977. È bene premettere che far emergere la reale volontà delle parti in ordine all'accordo è operazione che, attesa la forte ambiguità del testo della convenzione, non può che scontare margini di incertezza ed essere rimessa alla (possibilmente) migliore interpretazione del giudice. D'altra parte, tale difetto di limpidezza e congruenza logico-giuridica dell'accordo si è riverberato nell'ondivaga rappresentazione che dell'operazione in parola è stata fatta nei bilanci sociali e, da ultimo, nella redazione dello stato patrimoniale della società effettuato dal Commissario liquidatore (cfr. risposta al quesito 2 c.t.u.).

Il contratto prevede la vendita dell'impianto di "stoccaggio, manutenzione, lavaggio, imbottigliamento ed etichettatura di vini" realizzato dall' a Rouen. Detti beni erano già stati oggetto di un precedente contratto di comodato (30/6/1974), in forza del quale la comodataria , in cambio dell'uso dei medesimi, assumeva su di sé, fra gli altri, gli obblighi del pagamento del canone di affitto dell'immobile nel quale i beni si trovavano, del pagamento degli oneri fiscali connessi al contratto, di mantenere la destinazione dell'azienda comodata, di acquistare dall' almeno 10.000 ettolitri di vino al mese (al prezzo medio di mercato), di cura della manutenzione ordinaria sugli impianti.

Senza prendere in considerazione le ipotesi qualificatorie che si reputano meno aderenti ad una lettura coordinata delle clausole contrattuali (tesi del preliminare di vendita, del quale manca il vincolo alla successiva stipulazione di un definitivo; tesi della vendita sotto condizione o termine, della quale difettano indici espressivi dei suddetti elementi accidentali), questione centrale ai fini che qui interessano è se si sia trattato di una vendita ad effetto traslativo immediato oppure differito.

Ferme restando le difficoltà interpretative sopra accennate, dovute alla presenza di alcuni indici incongruenti, si ritiene di poter aderire alla seconda opzione, confermando l'interpretazione che del contratto è stata già effettuata in sede penale.

Esso presenta, infatti, caratteri che lo rendono assimilabile alla vendita con riserva di proprietà di cui agli artt. 1523 c.c. e ss.. Diversamente considerando, in primo luogo, diverrebbe difficile comprendere il senso della locuzione "ora per allora", riferita al trasferimento dei beni: salvo ritenerla priva di senso, se non venisse riferita al momento del futuro trasferimento della proprietà, dovrebbe venire intesa come "ora per il momento in cui fu stipulato il contratto di comodato", ma, come noto, l'effetto traslativo non può retroagire (nemmeno in virtù dell'avveramento della condizione, nell'ipotesi di condizione sospensiva) ad un momento antecedente alla stipulazione dell'accordo.

Ancora, in tale direzione milita l'inciso "il compratore [...] dichiara di assumere fin da ora tutti gli oneri", che risulterebbe pleonastica laddove l'effetto reale fosse stato pensato come immediato.

La possibilità, poi, di pagare in anticipo tutte le rate tranne la ventiquattresima suggerisce una forma di riserva di proprietà (nella quale l'interesse del venditore al perdurare del rapporto nel tempo deve ricercarsi nella convenuta permanenza delle vantaggiose condizioni del contratto di comodato, prima accennate).

Inoltre, depone nella direzione indicata anche la possibilità di attribuire una qualche effettività alla volontà espressa dalle parti che il materiale venduto (costituito da beni mobili) costituisse garanzia per il venditore, altrimenti rimessa unicamente all'assunta rinuncia dell'acquirente a rivenderlo fino all'estinzione del suo debito (non si ignora che un simile impegno avrebbe avuto senso solo qualora l'effetto traslativo fosse stato immediato, ma l'inciso costituisce uno di quegli indici incongruenti rispetto all'interpretazione data, non reputati, tuttavia, tali da inficiarla).

Si consideri, da ultimo, che la vendita ad effetto reale differito sarebbe stata l'unica forma di alienazione compatibile con i divieti prescritti dall'art. 9 della legge n. 910/1966 per gli impianti realizzati all'estero con contributi pubblici, atteso che al momento della stipulazione del contratto non era ancora decorso il quinquennio previsto dalla norma.

Ciò posto in ordine alla qualificazione del contratto, le condotte di amministratori e sindaci censurate dall'attore sarebbero essenzialmente quella di aver stipulato un contratto di così lunga durata senza aver ottenuto idonee garanzie per l'adempimento delle obbligazioni assunte da controparte e quella di non aver agito in alcun modo, nel corso degli anni, per ottenere l'esecuzione del contratto, e cioè il versamento delle rate mai corrisposte. La responsabilità dei sindaci sarebbe rappresentata dall'omessa vigilanza in ordine alle suddette condotte degli amministratori. La convenienza economica delle condizioni contrattuali, che pure aveva costituito oggetto dell'indagine penale, non è stata presa in considerazione nella domanda proposta in questa sede.

I fatti posti a fondamento di tali censure non risultano, tuttavia, idonei, per i motivi che seguono, a delineare profili di responsabilità degli organi interessati.

La declaratoria di responsabilità passa, infatti, necessariamente per la valutazione delle condotte che si allegano come inadempienti agli obblighi dell'ufficio, nonché dell'emergere della prova di un danno per la società e del nesso causale fra danno e violazioni degli amministratori e sindaci.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, accolta l'opzione interpretativa della vendita ad effetti reali differiti, perde di consistenza l'affermazione in virtù della quale l'abbia stipulato un contratto insufficientemente garantito. Se si considera, infatti, che la proprietà dei beni oggetto di compravendita sarebbe transitata all'acquirente solo col pagamento dell'ultima rata del prezzo, la garanzia per il venditore risiedeva, appunto, nella conservazione della proprietà sul bene fino all'integrale

adempimento di controparte, con ogni conseguente possibilità, in caso di inadempimento, di esigere l'intero (come previsto dal contratto) o di agire per la risoluzione ed il risarcimento del danno (ex art. 1526 c.c.). A ciò si aggiunga il trasferimento, sin da subito, in capo al compratore già detentore, del rischio di perimento dei beni.

Con riguardo, in secondo luogo, all'inattività degli amministratori nel recupero dei crediti maturati dall' in forza della scadenza delle rate afferenti al contratto di vendita, ferma restando, come detto, la conservazione della proprietà in capo alla società sui beni oggetto del contratto e, dunque, l'integrità del patrimonio sociale, si tratta di condotte che, alla luce dei complessivi rapporti fra i contraenti, ed in particolare delle assai vantaggiose condizioni del contratto di comodato del 1974, devono più propriamente farsi rientrare fra gli atti di gestione, come tali insindacabili nel merito sotto il profilo della convenienza e non forieri di responsabilità verso la società o i creditori sociali (fra le altre, Cass., sez. I, 28/4/1997, n. 3652).

Si consideri, peraltro, che l' non avrebbe potuto ritenere i proventi della vendita nelle proprie "casse" (non pertinente, dunque, risulta la correlazione operata dall'attore fra l'indebitamento con le banche e la condotta omissiva degli amministratori), ma, come da contratto, avrebbe dovuto impiegarli per pubblicizzare i propri prodotti (deve ritenersi, perché l'obbligo potesse assumere il valore di una controprestazione, in Francia). Elemento, questo, che non solo, come osservato da parti convenute, contribuisce ad un fattore di rarefazione del danno che si assume arrecato alla società, ma conferma il rilievo che la lettura del significato economico della compravendita in questione non può prescindere da una ponderazione complessiva dell'operazione Rouen e dei rapporti fra le parti.

Nella direzione di una valutazione della condotta dei convenuti entro i confini di una discrezionalità lecita, non può, peraltro, non tenersi conto del contenuto della lettera datata 29/6/1984, diretta dall'alla alla

missiva di risposta ad una precedente della controparte (la quale ultima l'attore, cui era stata ordinata dal giudice l'esibizione, ha dichiarato di non avere a disposizione), dalla quale emerge l'indizio della sussistenza di accordi fra le parti diversi da quelli risultanti dal contratto del 1977 (differente dies a quo dei pagamenti delle rate, esistenza di una opzione fra pagamento rateale e pagamento dell'intero tranne l'ultima rata entro il 1/12/2002). Il documento, inidoneo da solo a provare la convergenza del consenso delle parti sugli accordi dallo stesso presupposti, vale, tuttavia, a porre nel dubbio che la condotta degli amministratori dell' sia sia stata inerte e non, invece, conforme ad una successiva modifica contrattuale.

Quanto, poi, alla prova del danno per la società, come accennato, se si considera che, a fronte del mancato pagamento delle rate del prezzo, i beni venduti non sono però mai fuoriusciti dal patrimonio sociale, diventa più arduo affermare la sussistenza di effettive conseguenze lesive dell'inerzia degli amministratori.

Non può, da ultimo, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale posta in via non subordinata dai convenuti NNNN e OOOO, i quali hanno chiesto, quali creditori dell' (per come da certificazioni di credito rilasciate dal Commissario liquidatore e prodotte in atti) una pronuncia di accertamento che un danno per la società e per i creditori è derivato dall'omessa azione di rivendica dei beni oggetto del contratto del 1/12/1977 da parte del Commissario liquidatore nei confronti del fallimento , e di condanna del medesimo Commissario al risarcimento del danno (tale ultima istanza deve ritenersi promossa in favore della società, attesa l'espressa riserva di agire in via personale). Premesso che deve ritenersi gli attori in riconvenzionale abbiano interesse alla pronuncia e legittimazione all'azione di accertamento nei soli limiti dei rispettivi crediti, e non possano, per converso, agire in via risarcitoria in favore della società (non avendo a ciò titolo), gli stessi

hanno inteso, in sostanza, esperire un'azione volta a far valere una responsabilità extracontrattuale per lesione del proprio diritto di credito. Nel merito, sul piano oggettivo, stante l'interpretazione del contratto adottata, può, in effetti, concludersi che, permanendo i beni venduti in proprietà dell', i medesimi avrebbero ben potuto essere rivendicati dall'attore nei confronti del fallimento. Tuttavia, una responsabilità in merito deve ritenersi insussistente sul piano soggettivo. Considerata, infatti, la profonda ambiguità del testo contrattuale, l'impostazione evidentemente seguita dal Commissario liquidatore, e cioè quella di considerare i beni oggetto del contratto già alienati in forza di una vendita ad effetto reale immediato, era una delle opzioni interpretative (legittimamente) possibili.

La condotta dell'attore non può, dunque, ritenersi frutto di imperizia o di negligente inerzia, anche atteso che egli ha promosso in modo attivo e coerente l'azione riconnessa all'opzione interpretativa adottata (tentativo di insinuazione nel passivo fallimentare; azione di responsabilità di amministratori e sindaci). Difetta, in altre parole, nella fattispecie, ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., la qualificabilità dell'omissione attorea come fatto doloso o colposo. Tutto quanto innanzi esposto, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla liquidazione di tali spese, si precisa, peraltro, che, malgrado la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, si ritiene l'art. 9 D.L. n. 1/2012 debba intendersi applicabile solo ai contratti d'opera professionale stipulati successivamente all'entrata in vigore della norma.

P.Q.M.

il Tribunale di Marsala nella composizione collegiale di cui in intestazione, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da AAAA, nella qualità di commissario della liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. a r.l., nel giudizio n. 93/1998 R.G. così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva al presente giudizio di IIII,
 LLLL, MMMM;
- dichiara prescritta l'azione nei confronti di NNNN, OOOO, PPPP,
 QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU, VVVV, ZZZZ, JJJJ e KKKK, XXXX,
 YYYY, WWWW, DDD2, EEE2, III2, LLL2, MMM2, GGGG, FFF2 e GGG2;
- rigetta la domanda nei confronti dei restanti convenuti;
- rigetta la domanda riconvenzionale posta da NNNN e OOOO;
- rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese processuali, che si liquidano come segue: in favore di BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, € 6.100,00 per diritti ed € 14.000,00 per onorario; in favore di HHHH, GGGG, IIII, LLLL, MMMM, € 6.380,00 per diritti ed € 14.000,00 per onorario; in favore di PPPP, QQQQ, RRRR, XXXX, YYYY, WWWW, SSSS, TTTT, UUUU, VVVV, ZZZZ, JJJJ e KKKK, € 8,16 per spese, € 24.400,00 per diritti ed € 42.000,00 per onorario; in favore di BBB2 (classe 1928), € 2.802,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorario; in favore di DDD2, € 2.837,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorario; in favore di EEE2, € 2.802,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorario; in favore di FFF2 e GGG2, € 2.837,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorario; in favore di CCC2, € 1.028,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorario; in favore di HHH2, € 886,00 per diritti ed € 2.900,00 per onorario; in favore di III2 € 886,00 per diritti ed € 2.900,00 per onorario; in favore di LLL2, € 957,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorario; in favore di MMM2, € 1.914,00 per diritti ed € 4.100,00 per onorario; il tutto oltre IVA e accessori come per legge.
- compensa le spese fra l'attore ed i convenuti Gullo e Fausto, attesa la reciproca soccombenza;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese delle c.t.u..

Marsala, 11 aprile 2012

Il Relatore dott. Gianluca Fiorella Il Presidente dott. Raimondo Genco